



REGIONE AUTONOMA DELLASARDEGNA

Oggetto: Relazione introduttiva del Disegno di Legge recante “Misure di semplificazione delle procedure inerenti le autorizzazioni, le certificazioni e le idoneità sanitarie connesse alla tutela della salute”.

Il presente disegno di legge si propone di semplificare le procedure relative alle certificazioni, alle autorizzazioni, nonché alle idoneità sanitarie, in analogia con quanto già disposto da altre regioni.

A tale scopo ci si è avvalsi del documento finale, redatto del gruppo di lavoro costituito con Decreto del Ministro della salute in data 13 ottobre 2004, avente ad oggetto la semplificazione delle procedure relativamente alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie.

La motivazione del presente disegno di legge è costituita dalla presenza all’ interno del nostro ordinamento giuridico di normative che si sono stratificate in epoche diverse che prevedono procedure, certificazioni e/o autorizzazioni in materia sanitaria prive -alla luce dei più accreditati studi -di documentata efficacia.

Ciò naturalmente -oltre ad una mancanza di positivo impatto sui problemi della prevenzione della salute -comporta anche un inutile appesantimento dei procedimenti amministrativi, nonché un non ottimale utilizzo delle risorse che viene giustamente avvertito dai cittadini come un inutile appesantimento burocratico.

Nel passato si sono sovrapposte norme che imponevano l'adozione di misure rivolte alla prevenzione di malattie ed alla tutela della salute che si fondavano su idee dominanti nella comunità scientifica in tempi ormai remoti, ma che oggi -alla luce dei più moderni studi-ci appaiono inutili, oppure basate sulla necessità di difendere la salute pubblica da pericoli ormai non più attuali.

Nella redazione del presente disegno di legge si è tenuto conto in particolare del fatto che le pratiche di prevenzione trovano giustificazione solo laddove vi siano documentate prove che dimostrino la loro efficacia.

Le norme predisposte inoltre hanno tenuto sempre a mente l'esigenza del rispetto della libertà e della dignità dei cittadini che non devono essere sottoposti ad inutili e dispendiosi vincoli, se non per un preciso interesse della collettività, nonché la necessità di garantire la trasparenza e la semplificazione degli atti della pubblica amministrazione.



REGIONE AUTONOMA DELLASARDEGNA

Al fine di comprendere la novità dell'approccio metodologico nella stesura della legge si possono analizzare alcune delle misure di semplificazione apportate dal disegno di legge in argomento.

In relazione al certificato di sana e robusta costituzione, ad esempio, si deve ricordare che il suo scopo è esplicitato dal R.D. n. 563/1925 relativo ai maestri che recita testualmente "...deve essere allegato alla domanda un certificato medico dal quale risultino la sana e robusta costituzione fisica e l'assenza di imperfezioni tali da diminuire il prestigio di un insegnante o da impedirgli il pieno adempimento ai suoi doveri".

Il certificato è richiesto per bandi di concorso, bandi di ammissione, regolamenti e per analogia è stato esteso a molti altri impieghi, professioni, corsi scolastici ed universitari, anche senza alcuna previsione.

In realtà però al giorno d'oggi si è giustamente ampliata la sfera dei diritti dei portatori di handicap e dei soggetti comunque affetti da menomazioni. Nei loro confronti è positivamente mutato l'atteggiamento complessivo della società che a ragione ritiene la loro partecipazione al mercato del lavoro un arricchimento per l'intera compagine sociale.

A ciò si aggiunga che dal punto di vista strettamente sanitario la collettività risulta comunque garantita perché la normativa in materia di sicurezza del lavoro, prevista prima dal D.lgs. n° 626/94 ed ora dal D. Lgs n° 81/ 2008, prevede specifiche norme in materia di idoneità specifica o generica al lavoro.

Per tutti questi motivi si è proposto di abrogare le norme che prevedono l'obbligo del certificato di sana e robusta costituzione, fermi restando gli obblighi previsti dal D. Lgs n° 81/ 2008.

Un altro esempio è quello relativo al certificato per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica.

Il Testo Unico delle Leggi sulla Pubblica Istruzione – D. lgs. n° 297 del 16/04/1994 – all'articolo 303 – prevede che “ *...Il capo d'istituto concede esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali, dalle esercitazioni pratiche incompatibili con lo stato di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ gli opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi da effettuarsi tramite la competente unità sanitaria localel'esonero è concesso anche ai candidati privatisti agli esami da sostenersi presso l'istituto, sulla base di idonea certificazione rilasciata agli interessati dalla competente unità sanitaria locale*”

Nella pratica accade che gli istituti scolastici richiedono una certificazione rilasciata dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle Asl, a fronte della presenza di un certificato già rilasciato dal medico curante o dal medico specialista.



REGIONE AUTONOMA DELLASARDEGNA

Il nuovo testo proposto dell'articolo 303 del D.lgs. n° 297 del 16/04/1994 recita “ *L’esonero temporaneo o permanente, parziale o totale, dalle lezioni di educazioni fisica è rilasciato dal capo dell’istituto scolastico sulla base della certificazione redatta dal medico curante*”.

